



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DM 5 agosto 2004, n. 262

IL MINISTRO

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243;
VISTO l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTO il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000;
VISTI i decreti ministeriali 2 aprile 2001;
VISTO il decreto ministeriale 12 aprile 2001;
VISTO l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
VISTA la ministeriale n. 1643 del 4 dicembre 2003;
VISTE le proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 ed i pareri resi dagli stessi;
VISTE le ministeriali nn. 647 e 648 del 24 maggio 2004 inviate al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
TENUTO conto della relazione predisposta dal Comitato (doc. 17/04 e 18/04);



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONSIDERATE le risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006 dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

D E C R E T A

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
 - a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 - d) per Università, le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali, nonché le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;
 - e) per Università statali, le Università e gli Istituti universitari statali;
 - f) per Università non statali, le Università e gli Istituti universitari non statali legalmente riconosciuti;
 - g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, determinati con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
 - h) per D.P.R. n. 25/1998, il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
 - i) in euro, gli importi dei finanziamenti indicati.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 2

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149, previste in 121.724.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A/1 e B/1 e specificate negli articoli successivi.

(tabella A/1)

programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006				
ripartizione delle risorse finanziarie				
per obiettivi (art. 1, comma 2, D.M. 3/09/2003 n. 149)			per articoli del presente decreto	
lettere	destinazione %	importi	numero	importi
			3	135.363.435
			7	16.650.000
			8	20.000.000
			12	4.000.000
			13	21.000.000
			14	6.497.000
			15	6.000.000
			17	7.000.895
			18	22.000.000
			19	4.470.670
a)	66,539	242.982.000		242.982.000
			20	15.000.000
b)	4,108	15.000.000		15.000.000
			21	28.000.000
			22	26.190.000
c)	14,839	54.190.000		54.190.000,00
			23	15.000.000
			24	38.000.000
d)	14,514	53.000.000		53.000.000
totale	100,000	365.172.000		365.172.000



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(tabella B/1)

programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006				
articoli del presente decreto numero	ripartizione delle risorse finanziarie (per anni)			
	2004 totale I	2005 totale II	2006 totale III	totale (I+II+III)
3, comma 1/a	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000
3, comma 1/b	13.121.145	13.121.145	13.121.145	39.363.435
3, comma 1/c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
7	5.550.000	5.550.000	5.550.000	16.650.000
8	18.500.000	500.000	1.000.000	20.000.000
12	0	1.500.000	2.500.000	4.000.000
13	0	10.500.000	10.500.000	21.000.000
14	0	2.748.500	3.748.500	6.497.000
15	0	1.000.000	5.000.000	6.000.000
17, comma 4	2.250.000	2.250.000	0	4.500.000
17, comma 6	1.572.855	353.685	574.355	2.500.895
18	8.000.000	7.000.000	7.000.000	22.000.000
19	0	4.470.670	0	4.470.670
20	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
21	6.400.000	6.400.000	15.200.000	28.000.000
22	8.730.000	8.730.000	8.730.000	26.190.000
23	5.750.000	5.750.000	3.500.000	15.000.000
24, comma 2	8.300.000	8.300.000	8.300.000	24.900.000
24, comma 3	6.550.000	6.550.000	0	13.100.000
totale	121.724.000	121.724.000	121.724.000	365.172.000



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 3

Riduzione degli squilibri finanziari

1. Per la riduzione degli squilibri del sistema universitario sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

	a	b	c
2004	30.000.000	13.121.145	2.000.000
2005	30.000.000	13.121.145	2.000.000
2006	30.000.000	13.121.145	2.000.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le Università statali con i criteri previsti dal D.M. 23 aprile 2004, n. 116, articolo 3 (primo e secondo comma, per i fondi indicati alla lettera a; ultimo comma, per quelli indicati alla lettera b).
3. I fondi di cui al comma 1, lettera c, sono ripartiti tra le Università non statali con i criteri utilizzati per l'attribuzione delle risorse previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 4

Offerta formativa

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e dall'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 25/1998 possono essere istituiti corsi di laurea e di laurea specialistica; le facoltà (o le competenti strutture didattiche) possono essere istituite ed attivate nella stessa sede amministrativa dove siano già legittimamente funzionanti altre facoltà dell'Università.
2. L'istituzione di nuove facoltà di medicina e chirurgia è approvata con decreto del Ministro, sentito il Comitato, previo parere favorevole del Ministero della Salute (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 25/1998), sulla base di apposito accordo di programma (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537) tra il Ministero, l'Università, la Regione ed enti pubblici e privati, nel quale vengono individuate le disponibilità di strutture, di personale e le risorse finanziarie occorrenti, relativamente ai corsi da istituire e attivare.
3. L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica può essere attuata, con apposite deliberazioni dell'Università:
 - a-1) nella stessa sede didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente;
 - a-2) ovvero - in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica - nelle sedi amministrative delle facoltà dell'Ateneo legittimamente istituite;
 - a-3) ovvero - per i corsi relativi alle professioni sanitarie - presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

a-4) ovvero, se in altra sede, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del Comitato, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione. Per tali corsi almeno le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.

b) subordinatamente alla verifica annuale del rispetto dei requisiti di disponibilità delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie, determinati annualmente con decreto del Ministro, sentito il Comitato. Relativamente all'a.a. 2004-2005 tale verifica è effettuata dal Comitato; negli a.a. successivi dal Nucleo di valutazione.

Limitatamente all'a.a. 2004-2005 possono essere attivati corsi anche senza il possesso dei predetti requisiti. Tali corsi non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le Università statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia e, per le Università non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e per la programmazione.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3 in materia di requisiti di disponibilità di personale docente, le Università, in sede di attivazione dei corsi di studio, si avvalgono di docenti a contratto che, con particolare riferimento a insegnamenti che necessitino di apertura verso il mondo culturale, professionale o imprenditoriale non universitario, possano contribuire all'arricchimento, alla diversificazione e al pluralismo dell'insegnamento.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 5

Banca dati dell'offerta formativa

1. L'attivazione dei corsi di studio di cui all'articolo 4 è subordinata all'inserimento degli stessi, ogni anno, nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero; dall'a.a. 2005-2006 i criteri relativi a tale inserimento sono stabiliti con decreto ministeriale.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì i termini perentori entro i quali le proposte delle Università, unitamente alle deliberazioni dei competenti organi accademici, preordinate alle modifiche dei Regolamenti Didattici di Ateneo, devono pervenire al Ministero per il prescritto parere del Consiglio Universitario Nazionale.
3. Il mancato inserimento dei corsi di cui al comma 1, nei termini, nella banca dati dell'offerta formativa comporta:
 - la non considerazione degli stessi ai fini di quanto previsto dal comma 3, lettera b), ultimo periodo, dell'articolo 4;
 - la riduzione, nella misura non superiore al 5 %, delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del nuovo modello predisposto dal Comitato, relativamente all'anno 2004; per i successivi anni l'entità di tale riduzione è determinata con decreto del Ministro.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 6

Riassetto dell'offerta formativa

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i corsi di laurea e di laurea specialistica eventualmente attivati in sedi didattiche diverse da quelle indicate all'articolo 4, comma 3, lettere *a-1*), *a-2*), *a-3*), sono oggetto di valutazione tecnica da parte del Comitato (previa acquisizione al riguardo del parere del competente Comitato regionale – ovvero provinciale – di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b); sulla base di tale valutazione il Ministro dispone, con proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni in ordine all'offerta potenziale sostenibile dagli stessi, ovvero la disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti già iscritti.
2. Il Comitato presenta, entro il 2005, una relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilità di adottare, nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2007-2009, i provvedimenti volti alla razionalizzazione di tale sistema, mediante la soppressione o l'istituzione di corsi di studio o facoltà o il trasferimento degli stessi ad altre Università.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 7

Anagrafe nazionale degli studenti

1. Al fine di rendere operativa l'Anagrafe nazionale degli studenti secondo quanto previsto dal D.M. 30 aprile 2004, n. 9, adottato in attuazione dell'articolo 1 bis della legge 11 luglio 2003, n. 170, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	5.550.000
2005	5.550.000
2006	5.550.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Università in parti uguali ed erogati in relazione alla verifica della attivazione della procedura di inserimento dei dati da parte dell'Università.
3. Dall'anno 2005 possono essere previsti ulteriori fondi, nella misura e secondo le modalità che vanno definite con decreto del Ministro.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 8

Decongestionamento dell'Ateneo maggiormente sovraffollato

1. Per il completamento delle iniziative di decongestionamento dell'Università "La Sapienza" di Roma sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	18.500.000
2005	500.000
2006	1.000.000

2. La effettiva erogazione dei fondi viene effettuata dal Ministero sentito il Comitato in ordine alla attuazione del D.M. 11 marzo 2003, adottato ai fini del decongestionamento dell'Ateneo.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 9

Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute

1. Sulla base della relazione tecnica del Comitato richiamata nelle premesse, e tenuto conto della coerenza delle iniziative cui si riferisce il presente articolo con l'obiettivo a) della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (determinato con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149) viene disposta, in prima applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 25/1998, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, la istituzione di:

Università degli studi Europea non statale legalmente riconosciuta, con sede a Roma (promotore: Congregazione dei Legionari di Cristo, Roma), con i seguenti corsi di laurea:

Filosofia (classe 29);

Scienze Storiche (classe 38);

Psicologia (classe 34);

Scienze Giuridiche (classe 31).

Università degli studi di Scienze Gastronomiche non statale legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo (Cuneo) (promotore: Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo), con il corso di laurea in Scienze Gastronomiche (classe 20).

2. L'istituzione delle Università di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico, viene attuata con decreto del Ministro.
3. Per i fini di cui al comma 2, tenuto conto della relazione tecnica di cui al comma 1 concernente le proposte già presentate ai fini della presente programmazione, il



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ministro, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, individua le iniziative per le quali può essere avviato il riesame e richiede ai soggetti promotori la documentazione integrativa necessaria, che deve pervenire entro i termini fissati dallo stesso. Il Comitato predispone al riguardo apposita relazione tecnica.

4. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università, il Comitato provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato può essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'articolo 25. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 10

Istituzione di nuove Università “telematiche” non statali legalmente riconosciute

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal decreto interministeriale 17 aprile 2003 (Istruzione, Università e Ricerca – Innovazione e Tecnologie) sulla base del quale è stata disposta la istituzione e l'accREDITAMENTO delle Università “telematiche”:

a) “G. Marconi ” di Roma

b) “TEL.M.A.“ di Roma

con apposito decreto del Ministro sono determinate, sentito il Comitato, le linee guida per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni universitarie previste dal decreto stesso e abilitate al rilascio dei titoli accademici, in ossequio alle specifiche iniziative dell'U.E. nel settore dell'e-learning.

2. L'istituzione e l'accREDITAMENTO delle Università “telematiche” autorizzate a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003 è disposta con decreto del Ministro, contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo. Il mantenimento dell'accREDITAMENTO è subordinato a quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto interministeriale 17 aprile 2003.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 11

Interventi per la razionalizzazione del sistema

1. Con decreto del Ministro, acquisita la relazione tecnica del Nucleo di valutazione e sentiti i pareri del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Comitato, previa stipula di accordi di programma con l'Università interessata, gli enti locali, la Regione e gli eventuali Enti pubblici e privati coinvolti, può essere disposta la trasformazione di una Università non statale in Università statale.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 detta disposizioni in ordine alla organizzazione delle strutture didattiche, all'inquadramento del personale (docente, tecnico e amministrativo), alla devoluzione del patrimonio mobiliare e immobiliare, al mantenimento dell'assegnazione degli immobili concessi in uso, agli impegni assunti dagli enti di cui al comma 1, nonché agli altri rapporti giuridici attivi e passivi.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), del D.P.R. n. 25/1998, relativi alle iniziative, che coinvolgono strutture didattiche di Università statali, con parere favorevole nell'ambito della relazione tecnica del Comitato di cui all'articolo 9, comma 1.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 12

Uffici per il trasferimento delle conoscenze Università-aziende
(industrial liaison office)

1. Al fine di sostenere le azioni per la valorizzazione e la diffusione dei risultati di ricerca ed il loro utilizzo nei processi produttivi caratterizzati da un alto indice di innovazione, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	---
2005	1.500.000
2006	2.500.000

2. Gli importi di cui al comma 1, sono assegnati, in regime di cofinanziamento, alle Università statali per la costituzione o il sostegno di "industrial liaison office" aventi i seguenti compiti:

avviare sistematici rapporti con il tessuto economico e produttivo locale ed in particolare con le PMI, al fine della diffusione dei programmi e dei risultati di ricerca delle Università;

promuovere idonee forme di cooperazione con il tessuto imprenditoriale al fine della risoluzione delle problematiche correlate anche al trasferimento tecnologico ed al sostegno degli spin-off.

3. Gli "industrial liaison office" - diretti da esperti tecnologici con comprovate esperienze anche internazionali di gestione e valorizzazione della ricerca e dell'innovazione e di realizzazione dei progetti complessi, nei settori industriali e della ricerca pubblica e privata - provvedono inoltre:

al censimento delle infrastrutture di ricerca sperimentale e di calcolo esistenti presso l'Università e all'individuazione, per ciascuna di esse, di possibili misure speciali e calcoli speciali di interesse delle imprese attuabili con tali infrastrutture;



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

al censimento annuale di tutte le attività di ricerca in corso presso i vari Dipartimenti dell'Università e alla redazione, per ciascuna di esse, di idonee sintesi informative;

alla presentazione, tramite idonea diffusione, delle infrastrutture di ricerca e di calcolo e di tutte le attività di ricerca con cadenza annuale.

4. In via di prima applicazione delle azioni previste dal presente articolo, le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sperimentazione di un massimo di dieci progetti allocati presso le Università, anche in forma consortile, di cui almeno tre nelle regioni del Meridione.
5. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Università in relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione) che vengono esaminate, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilità:
 - coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione;
 - completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;
 - congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.

Ove l'entità complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.

6. Le Università possono presentare le proprie proposte utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/universita_programmazione, nei termini ivi indicati.
7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è costituito, con decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti, anche esterni all'Amministrazione.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 13

Formazione degli insegnanti

1. Per le iniziative di formazione degli insegnanti della scuola mediante l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea specialistica di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, compresa l'organizzazione delle strutture di Ateneo o interateneo previste dal predetto articolo, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	---
2005	10.500.000
2006	10.500.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le Università con i criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Comitato, dopo la pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 53/2003.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 14

Lauree scientifiche

1. Per il sostegno delle iniziative delle Università preordinate, in relazione alle raccomandazioni dell'U.E., all'incremento delle iscrizioni ai corsi di studio afferenti alle classi 21, 25 e 32 del D.M. 4 agosto 2000 (S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000), nonché all'incremento dei laureati nelle medesime classi, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	---
2005	2.748.500
2006	3.748.500

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alle Università sulla base di progetti, che contemplino il coinvolgimento di Enti di ricerca pubblici e privati, ivi compreso il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica (con sede a Sesto Fiorentino), e prevedano specifiche azioni di orientamento preuniversitario degli studenti iscritti presso le scuole secondarie di II° grado, di formazione integrativa nelle materie scientifiche degli insegnanti delle scuole stesse, di progettazione di percorsi formativi più direttamente orientati alle esigenze del tessuto economico-produttivo e del settore delle I.C.T., di sostegno alle azioni di sperimentazione di stage e tirocini formativi, di aggiornamento e di formazione continua e ricorrente dei laureati.

3. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Università in relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione), da esaminare, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilità:

coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;

congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ove l'entità complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.

4. Le Università presentano le proprie proposte utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/universita_programmazione, nei termini ivi indicati.
5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è costituito, con decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti, anche esterni all'Amministrazione.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 15

Scuole di specializzazione

1. Nell'ambito delle azioni di razionalizzazione delle strutture didattiche di alta formazione specialistica delle Università, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con decreto del Ministro sono determinati gli standard per l'accREDITAMENTO delle strutture universitarie e ospedaliere delle Scuole di Specializzazione mediche al fine di individuare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture.
2. In esito alle procedure di revisione delle scuole di specializzazione per le professioni legali in attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e dell'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	---
2005	1.000.000
2006	5.000.000
3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Università in proporzione alla media tra il numero dei posti assegnati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4 del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 16

Scuole di specializzazione per le professioni legali e per la formazione degli
insegnanti

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali e per la formazione degli insegnanti utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facoltà presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 17

Corsi di dottorato di ricerca

1. Per l'istituzione e l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'articolo 2, comma 3, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneità delle sedi. Il Comitato, al termine del triennio della presente programmazione, redige una relazione complessiva sullo stato di attuazione delle iniziative contemplate dal predetto regolamento, con particolare riguardo al rispetto, da parte delle Università, dei predetti requisiti di idoneità.
2. Con decreto del Ministro, sentito il Comitato, vengono definiti i criteri per l'istituzione, nell'ambito delle Università, delle Scuole di dottorato di ricerca, connotate oltre che dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, dall'afferenza di uno o più corsi alla medesima macro-area scientifico-disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale e produttivo nonché da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati anche stranieri.
3. L'attivazione delle Scuole di cui al comma 2 è elemento premiante ai fini della ripartizione delle borse di dottorato di cui ai decreti ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n. 198. Al termine del triennio di attività, previa valutazione positiva da parte del Comitato, può essere disposta l'attribuzione alle Università di appositi incentivi.
4. Per il consolidamento delle borse di dottorato di ricerca il cui finanziamento è stato oggetto di impegno a livello internazionale sono destinate le seguenti risorse finanziarie:



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

2004	2.250.000
2005	2.250.000
2006	---

5. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nel settore della diversità genetica delle piante agrarie e forestali (in relazione al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101) è autorizzata l'istituzione di corsi internazionali di dottorato di ricerca, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, nell'ambito della Scuola Superiore di Studi Universitari di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa, a Maccaresse, sede dell'Istituto Internazionale per le risorse genetiche vegetali. Al termine del triennio, sulla base della valutazione positiva da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi può essere disposto l'accREDITAMENTO dei corsi, secondo quanto indicato al successivo articolo 25. Il mantenimento dell'accREDITAMENTO è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

6. Per i fini di cui al comma 5 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	1.572.855
2005	353.685
2006	574.355



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 18

Corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento alla sperimentazione delle iniziative elencate al comma 3 dello stesso articolo, relative a corsi di dottorato di ricerca e di correlate attività di ricerca avanzata - sulla base della valutazione positiva da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi progettuali, nonché all'effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato la individuazione di tali iniziative, ed alla qualità di ciascuna di esse, viene disposta la continuazione di tale sperimentazione.
2. Per le iniziative per le quali viene disposta la continuazione della sperimentazione, con esclusione di quelle di cui all'articolo 21, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	8.000.000
2005	7.000.000
2006	7.000.000

Le predette risorse sono ripartite fra le Università con i criteri previsti dall'articolo 12, comma 5, del D.M. 8 maggio 2001.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 19

Centri di eccellenza nella ricerca

1. Per il consolidamento dei centri di eccellenza nella ricerca previsti dall'articolo 14 del D.M. 8 maggio 2001, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	---
2005	4.470.670
2006	---

2. I fondi sono ripartiti tra le Università con gli stessi criteri e modalità già adottati ai fini della attuazione di quanto indicato al comma 1.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 20

Orientamento, tutorato e formazione integrativa

1. Per le iniziative relative alle attività di orientamento, tutorato e formazione integrativa sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	5.000.000
2005	5.000.000
2006	5.000.000

2. I fondi sono ripartiti tra le Università in relazione alle proposte già presentate dalle stesse ai fini della presente programmazione e valutate positivamente dai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento, che vanno esaminate con i seguenti criteri:

- coerenza, anche parziale, con gli obiettivi della programmazione;
- specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere con le azioni contemplate nelle singole proposte;
- adeguatezza delle risorse di personale, logistiche e strumentali rispetto agli obiettivi dichiarati;
- consolidamento e/o collegamento con esperienze positive avviate in precedenza;
- rilevanza del possibile impatto delle attività da realizzare;
- trasferibilità dei risultati;
- coordinamento delle iniziative con altre Università della regione.

Ove l'entità complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative, si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto di una possibile realizzazione parziale o ridotta delle attività previste nelle singole proposte presentate. Le Università devono



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

provvedere al cofinanziamento, con oneri a carico del proprio bilancio, per un importo pari almeno al 20% del contributo assegnato dal Ministero.

3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal presente articolo viene costituito, con decreto ministeriale, un apposito gruppo di lavoro, con funzioni anche di monitoraggio in itinere e di valutazione finale delle iniziative.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 21

Potenziamento della rete dell'alta formazione

1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una rete di scuole di dottorato di ricerca (in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale) direttamente correlata a corsi di studio di secondo livello, realizzata dalle Università anche in convenzione con altre Università, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere - e con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le Università che hanno costituito il consorzio interuniversitario denominato Istituto Italiano di Scienze Umane (con sede in Firenze), quelle che hanno costituito il Consorzio Interuniversitario di Studi Avanzati (con sede a Roma) e i Politecnici di Milano e di Torino, che hanno costituito il Centro interuniversitario denominato Alta Scuola Politecnica - sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	6.400.000
2005	6.400.000
2006	15.200.000

2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1, con criteri stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Comitato, per una quota in parti uguali e per la restante quota tenendo conto del numero degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca delle Università coinvolte nelle iniziative, dei rapporti con il mondo delle imprese e dei raccordi a livello internazionale.
3. Al termine del 2005, sulla base della valutazione positiva delle iniziative da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi di



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

programma e dei risultati dei processi formativi delle stesse, può essere disposto il rinnovo degli accordi di programma, la istituzionalizzazione e l'accREDITAMENTO, secondo quanto previsto dal successivo articolo 25. Il mantenimento dell'accREDITAMENTO è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 22

Scuole superiori

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento alle iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Università di Catania, Lecce, Pavia, Siena, e il Ministero – sulla base della relazione predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate situazioni e delle richieste delle singole Università interessate, viene disposta:
 - relativamente alla iniziativa dell'Università di Pavia, la istituzione della Scuola superiore denominata Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia, contestualmente alla approvazione, con decreto del Ministro, dello statuto e del regolamento didattico relativi, presentati dal Rettore dell'Università di Pavia;
 - relativamente alle iniziative delle Università di Catania, di Lecce e di Siena la istituzione, nell'ambito delle stesse, di Scuole superiori con l'adozione, da parte delle medesime Università, di adeguate modifiche ai propri statuti e regolamenti didattici, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'articolo 25. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

2004	8.730.000
2005	8.730.000
2006	8.730.000

4. I fondi indicati al comma 3 vanno utilizzati per confermare le assegnazioni disposte nell'anno 2003 per le iniziative indicate al comma 1.

5. Per le stesse iniziative vengono confermate, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n. 198, le borse di dottorato attivate nell'ambito della sperimentazione.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 23
Internazionalizzazione

1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, da erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Università:

2004	5.750.000
2005	5.750.000
2006	3.500.000

2. I progetti di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all'accrescimento della qualità del sistema formativo, ed a promuovere la competitività degli Atenei sul piano internazionale. In particolare i progetti stessi (corredati dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione) possono prevedere:

a) la progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano la partecipazione di docenti, ricercatori e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese;

b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Università di altri Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Università italiane;

c) iniziative finalizzate alla realizzazione di programmi congiunti di ricerca che prevedano la mobilità di docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca, italiani e stranieri.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

3. Le risorse di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate al cofinanziamento di progetti che prevedono la cooperazione con Università di paesi afferenti alle seguenti aree geografiche di prevalente interesse strategico e secondo gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - area Unione Europea | 7,5 milioni |
| - area mediterranea | 2,0 milioni |
| - area balcanica | 1,0 milioni |
| area dell'America Latina | 1,5 milioni |
| - U.S.A. | 2,0 milioni |
| - Cina, India, Giappone | 1,0 milioni |

4. La valutazione dei progetti viene effettuata da un apposito Comitato tecnico-scientifico composto da esperti, anche esterni all'Amministrazione, costituito con decreto ministeriale.

5. Ai fini della selezione sono prioritariamente valutati i progetti nei quali:

siano previsti interventi finanziari per l'erogazione di borse di studio a supporto della mobilità degli studenti, per un congruo periodo di tempo, nonché a favorire gli scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo;

sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto;

il progetto coinvolga una rete di Atenei italiani;

sia dichiarato un impegno finanziario dell'Università e delle Università partner per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta superiore alla quota minima del 50 per cento.

6. In deroga a quanto previsto al comma 4, la valutazione dei progetti che prevedono la cooperazione con università situate in Francia e Germania, viene effettuata rispettivamente dal Consiglio dell'Università Italo-Francese e dal Consiglio Direttivo dell'Università Italo-Tedesca. Per il cofinanziamento di tali progetti vengono complessivamente riservate le seguenti quote:



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- cooperazione Italo-Tedesca 2,5 milioni
- cooperazione Italo-Francese 2,0 milioni

7. In relazione a quanto previsto dai commi 3 e 6, le eventuali economie verificatesi al termine della selezione dei progetti di un'area sono destinate al finanziamento dei progetti afferenti ad altre aree.
8. In relazione a quanto previsto al comma 2, le Università presentano le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: *www.miur.it*, nei termini ivi indicati. Le proposte definiscono gli obiettivi e le fasi attuative del progetto, i partner coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto. Entro la data di scadenza indicata, le Università devono, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento delle iniziative selezionate ed inviare, entro l'ulteriore termine indicato nel sito, copia delle convenzioni o accordi già sottoscritti con i partner universitari coinvolti.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 24

Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea

1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari, alle richieste delle Università, e tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 12 del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali della Unione Europea in quanto – in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale – aventi le caratteristiche previste nei programmi comunitari.
2. Per le iniziative nell'ambito del programma operativo 2000-2006 “ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione” per le regioni dell'obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	8.300.000
2005	8.300.000
2006	8.300.000

3. Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di cofinanziamento nell'ambito del programma operativo 1994-1999 “ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione” per le regioni dell'obiettivo 1.

A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	6.550.000
2005	6.550.000
2006	---



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 25

Criteri per l'accREDITAMENTO

1. I criteri relativi all'accREDITAMENTO delle iniziative previste dal presente decreto sono definiti con decreti del Ministro, previa relazione del Comitato.
2. Il mantenimento dell'accREDITAMENTO è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 26

Nuclei di valutazione

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente programmazione il Comitato può richiedere alle Università la collaborazione dei Nuclei di valutazione.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 27

Relazioni dei Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento

1. Le Università, entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative previste negli articoli 12, 14 e 23 del presente decreto, inviano copia di tali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio.
2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi 60 giorni, separatamente per ciascuno degli articoli indicati al comma 1, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 28

Relazioni delle Università

1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 8, 13, 15, 17, comma 6, e 18 del presente decreto, le Università inviano al Ministero una relazione con l'indicazione dei risultati attesi, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione nella quale deve essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università inviano al Ministero, al termine del periodo stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.
3. Ove le Università non utilizzino le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si verificano scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 12, 14, 20, 23, il Comitato formula al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che possono essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali).



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 29

Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 5496 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2004 e sui corrispondenti capitoli per il 2005 e il 2006, come appresso indicato:

2004	121.724.000
2005	121.724.000
2006	121.724.000

2. Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si rendano necessarie, possono essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149.
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 5 agosto 2004

IL MINISTRO
(f.to Moratti)

(registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali – il 27 ottobre 2004, reg. 6, foglio 177)